



Comune di Zagarolo

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI

INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Natura del Servizio

Art. 3 - Attività del centro anziani

Art. 4 - Utenti del centro

Art. 5 - APS (Associazione di Promozione Sociale)

Art. 6 – Requisiti dell’APS

Art. 7 - Individuazione del soggetto gestore

Art. 8 - Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

Art. 9 – Comitato Comunale

Art. 10 - Impegni del Comune

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

Art. 12 – Disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID-19 e vevoli sino a diverse disposizioni di legge e/o cessazione della fase emergenziale.

Art. 13 - Norme finali

Art. 1 - Principi generali - Obiettivi del presente Regolamento

I Centri anziani sono previsti specificamente dall'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) che prevede che *“il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”*; li inserisce non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

L'obiettivo che si intende conseguire mediante l'adozione del Regolamento comunale per il funzionamento dei Centri sociali anziani del Comune di Zagarolo, in linea con le linee guida dettate dalla normativa regionale, riguarda principalmente tre aspetti prioritari:

- 1) la **Mission**: una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche del Centro Anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine, al fine di prevenire derive commerciali, a scapito di attività sociali.
- 2) la **Governance**: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa della legge n. 11/2016, ovvero: *“Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali”*.
- 3) la **convenzione tra i centri anziani e Comune di Zagarolo**: la trasformazione in APS di ogni Centro Sociale Anziani impone l'individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e il Centro, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare al Centro.

Art. 2 - Natura del Servizio

I Centri Anziani di Zagarolo sono un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata - tramite la convenzione e nei limiti di questa - dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio”. Il servizio “Centro Anziani” rimane del tutto pubblico, ed il Comune ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie.

Il Servizio viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Un'Associazione di Promozione Sociale (APS) può gestire un solo centro anziani.

Sul territorio del Comune di Zagarolo attualmente sono istituiti i seguenti centri Anziani;

- Il Centro Sociale Anziani di Zagarolo ha sede legale nel Comune di Zagarolo, presso il Centro Sociale Anziani la cui sede attuale è individuata nei locali comunali siti in viale Gabinova snc”.
- Il Centro Sociale Anziani di Valle Martella ha sede legale nel Comune di Zagarolo, presso il Centro Sociale Anziani la cui sede attuale è individuata nei locali comunali siti in Via Metastasio, 1”.

Art. 3 - Attività del centro anziani

Le attività espletate nei centri anziani:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con l'Ente locale e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i Centri sociali Anziani di Zagarolo, oltre a svolgere una funzione aggregativa, valorizzino la persona anziana come cittadino attivo, attraverso attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione ed isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- il recupero psicofisico anche attraverso attività ludico motorie affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

Art. 4 - Utenti del centro

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono partecipare alla sua gestione alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. (I centri dovranno agevolare la partecipazione di utenti del servizio quali persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del Centro).

Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad un APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Art. 5 – APS (Associazione di Promozione Sociale)

APS (Associazione di Promozione Sociale) è un Ente del Terzo Settore, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale” che potrà gestire il Centro Sociale Anziani di Zagarolo o il Centro Sociale Anziani di Valle Martella entrambi appartenenti al Comune di Zagarolo. Una singola APS potrà gestire un solo centro anziani.

L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.

Art. 6 – Requisiti dell'APS (Associazione di Promozione Sociale)

Il presente articolo individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione.

Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la coerenza.

In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione del Centri Anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) Dovranno richiamare l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, lett. a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.) prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla Legge Regionale n.11/2016 e sopra richiamate;
- b) dovranno prevedere gli organi previsti dalle citate linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

Art. 7 - Individuazione del soggetto gestore

L'affidamento della gestione del Centro all'APS (Associazione di Promozione Sociale), da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”* nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 117/2017. L'Amministrazione stipulerà con l'Associazione di promozione sociale apposita

convenzione per lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 28, comma 2 della Legge Regione Lazio 10 agosto 2016 n. 11.

A tal fine il Comune, per ogni centro anziani, concede in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale.

La convenzione dovrà prevedere: Compiti dell'APS, Orari e calendario di apertura del centro anziani; Impegni del Comune; Impegni dell'APS e divieti; la disciplina del "Punto ristoro"; Oneri assicurativi e responsabilità; Adempimenti contabili; Vincoli sull'utilizzo degli immobili; Durata della convenzione.

Art. 8 - Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

L'istituzione dell'APS avverrà tramite l'adozione di apposito Statuto conforme alla Legge Regionale del Lazio 11/2016 e quanto disciplinato dalla DGR del Lazio e deve garantire i seguenti tre requisiti, che dovranno essere presenti nello Statuto:

- A) Oggetto esclusivo o prevalente come Centro Anziani: il concetto di prevalenza dovrà essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- B) garanzia della territorialità del Centro: oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio Comunale come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione).
- C) È consentito iscriversi a più APS in qualità di socio.

L'APS ispira la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. assemblea dei soci;
2. consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. un Presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
4. un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
6. un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
7. Qualora ne ricorrano i presupposti legge di cui all'art 31 del D.Lsg 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà

associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune, nella convenzione, raccomanda alla ASP di fissare, una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

- c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- a. Modalità di elezione degli organi;
 - b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
 - c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
 - e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
 - f. Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS. di settore.

Art. 9 – Comitato Comunale

E' istituito un Comitato comunale per i rapporti con il Centro costituito dai seguenti tre componenti:

- a) L'Assessore competente per i servizi sociali, il Consigliere delegato ovvero altro assessore all'uopo delegato dal Sindaco che convoca o presiede il comitato;
- b) due consiglieri comunali di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza designati dal Consiglio comunale;

Il Comitato potrà essere coadiuvato dal funzionario Responsabile del settore competente per i servizi sociali o suo delegato o dal Responsabile del servizio economico o suo delegato, a seconda delle questioni all'ordine del giorno.

Il Comitato Comunale viene riunito per convocazione dell'Assessore o consigliere delegato o per richiesta di due dei componenti il comitato stesso o su richiesta del Consiglio Direttivo del Centro per:

- a) discutere i problemi inerenti al Centro;
- b) udire i membri del Consiglio Direttivo del Centro;

Al Comitato comunale spetta il ruolo di supervisore da svolgere mediante regolari verifiche, a cadenza periodica, circa la regolarità della gestione ed il corretto funzionamento del Centro.

In modo straordinario, in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta da due terzi del Consiglio Direttivo; sulle verifiche eseguite il Presidente del Comitato Comunale deve riferire al Sindaco, alla Giunta, alla maggioranza ed al Consiglio Comunale.

I rapporti ordinari fra il Centro e l'Amministrazione comunale vengono tenuti fra il Presidente del Centro e il Funzionario Responsabile del settore competente per i servizi sociali, o suo delegato.

Il Centro è obbligato a divulgare le iniziative di carattere sociale che il Comune intende perseguire, affiggendo obbligatoriamente presso la bacheca del centro tutto il materiale cartaceo proveniente dal Comune, o utilizzando propri canali istituzionali.

In ogni caso il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, per il tramite del Comitato comunale, l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, che si ritenesse utile, in adeguamento alle previsioni contenute nel regolamento interno del Centro Anziani.

Art. 10 - Impegni del Comune

Il Comune sostiene entrambi i Centri Sociali Anziani:

- a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma di legge, e senza oneri di locazione per l'associazione.
- b) Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali destinati ai centri anziani.
- c) Riconoscendo un contributo annuale per ciascun centro anziani per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività dei Centri.

Il rapporto tra Comune di Zagarolo e le APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, e stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale.

Il bilancio annuale delle APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria.

Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

I Centri Anziani di Zagarolo e Valle Martella impronteranno la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. Assume particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- a) Il rapporto con il volontariato attivo, i centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento.
- b) Il rapporto con il sindacato: i Centri Anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine ogni Centro valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- c) Il rapporto di rete dei centri: i Centri partecipano alle iniziative del distretto e della Regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita del medesimo, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- d) Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Art. 12 – Disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID – 19 e vavevoli sino a diverse disposizioni di legge e/o cessazione della fase emergenziale.

In fase di prima applicazione, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare gli utenti dei Centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Allo stato, vigono le disposizioni in ultimo stabilite con decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, in ordine all'impiego di certificazioni verdi COVID-19. Pertanto, le attività del Centro Anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché delle specifiche misure di protezione e contenimento del contagio definite per i centri anziani dalle Linee guida inerenti alla riapertura delle attività economiche, produttive e sociali allegate all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020 e dal Piano sanitario regionale, approvato con determinazione dirigenziale n. G07347 del 16 giugno 2021 e di ogni altra ulteriore disposizione vavevole nel periodo di riferimento. Inoltre, dovranno essere applicate le ulteriori disposizioni dettate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17 aprile 2020 che dispone l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età ≥ 65 anni a decorrere dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini. E' fatto obbligo ai singoli centri richiedere ai soci ultrasessantacinquenni l'autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione, oltre che l'accesso al Centro ai soci muniti di certificazione verde. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, il divieto di ingresso al centro o alla partecipazione ad eventi organizzati dal Centro anche all'esterno, nei casi non ci sia la possibilità di garantire il distanziamento sociale necessario.

Art. 13 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento comunale, si fa riferimento alle disposizioni **della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei

servizi sociali della Regione Lazio) **della D.G.R n.568 del 02/08/2021 (Modifica della D.G.R. del 14/07/2020 n. 452 (concernente “Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio”. Ulteriore proroga termini di attuazione) pubblicata sul B.U.R.L. della Regione Lazio in data 12/08/2021 e alle norme ivi richiamate e di ogni altra ulteriore disposizione valevole nel periodo di riferimento.**

Il presente regolamento comunale composto da 13 (tredici) articoli annulla e sostituisce tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia dai Centri Sociali per anziani del territorio del Comune di Zagarolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.